

Tribunale Ordinario di Perugia

Terza sezione volontaria giurisdizione

V.G. 107 /2025

Il Giudice,

vista l'istanza depositata in data 26.5.2025 da [REDACTED], già nominata Esperto della procedura di composizione negoziata della crisi intrapresa dalla società [REDACTED]

[REDACTED]

rilevato che, come risulta dalla relazione conclusiva, la composizione negoziata della crisi è stata intrapresa senza che fosse raggiunto alcuno degli esiti previsti dall'art. 22 CCI;

rilevato che il decreto del **06.02.2025 con il quale era stata autorizzata** la cessione dell'azienda di [REDACTED] non costituisce un atto di una procedura (del resto, è pacifico che la CNC non sia una procedura ma un percorso avviato dall'imprenditore in crisi ma senza subire alcuno spossessamento, neppure attenuato);

rilevato che dal decreto autorizzatorio conseguivano esclusivamente, ove l'atto autorizzato fosse stato compiuto dall'imprenditore, l'esonero della cessionaria dalla responsabilità altrimenti prevista dall'art. 2560 c.c. e dalla revocatoria;

rilevato che la modalità competitiva aveva la sola funzione di assicurare una forma competitiva di selezione dell'acquirente;

ritenuto pertanto che non compete al giudice – il cui intervento nell'ambito della CNC è circoscritto alle specifiche ipotesi previste in relazione alle misure protettive, ove richieste, ed a singoli atti di intervento – l'esercizio di poteri gestori o di controllo sulla fase della stipula del contratto “a valle” della selezione competitiva dell'acquirente e, tantomeno, il potere di pronunziare decadenze o incameramento di cauzioni (come invece previsto laddove l'aggiudicazione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale in cui l'imprenditore subisce limitazioni nel possesso dei suoi beni);

ritenuto, quanto all'istanza rivolta dall'Esperto, che la questione della restituzione della cauzione debba essere risolta secondo gli ordinari criteri civilistici;

ritenuto, in quest'ottica, che le parti – l'impresa che intendeva cedere la propria azienda e l'acquirente selezionato in via competitiva – avevano fiduciariamente consegnato all'esperto, nel comune interesse, l'assegno circolare richiesto per la partecipazione alla gara;

ritenuto pertanto che la riconsegna dell'assegno da parte del depositario presuppone che i fiduciari, nel comune interesse dei quali l'assegno consegnato è custodito per la riconsegna “in favore di chi spetta”, siano in grado di indicare – consensualmente ovvero a seguito di provvedimento giudiziario – quale sia il soggetto al quale compete la restituzione della cauzione;

così provvede:

non sussistendo in capo al giudice dell'autorizzazione ex art. 22 CCI il potere di disporre l'incameramento della cauzione né il potere di dirimere la lite in merito all'imputabilità della mancata conclusione dell'accordo, rappresenta all'Esperto, già nominato nell'ambito della conclusa CNC che la riconsegna dell'assegno presuppone che i fiducianti, nel comune interesse dei quali l'assegno consegnato è custodito per la riconsegna "in favore di chi spetta", siano in grado di indicare – consensualmente ovvero a seguito di provvedimento giudiziario – quale sia il soggetto al quale compete la restituzione della cauzione.

Si comunichi all'Esperto.

Perugia, 05/06/2025

Il Giudice

Dr.ssa Stefania Monaldi